



COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

Provincia di Torino

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 012435132 fax 0124350760

C.F. 83501840017 P.I. 03841760014

e-mail: protocollo@comune.sangiustocanavese.to.it

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SULLE OCCUPAZIONI

DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI

Approvato con delibera C.C. N. 30 del 12.10.1994
Modifiche con delibera C.C. N. del 28.11.2014



COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

C.A.P. 10090

PROVINCIA DI TORINO

TEL. (0124) 35.132 - 350.780

FAX 350.760

ORIGINALE

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE

E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993. -

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico. -

ART. 3 OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. - Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. - La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. - Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa. -

ART. 4 TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 6 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate in n. 2 (due) categorie di cui alla deliberazione del C.C. N. 29 del 12/10/1994 *(LE CATEGORIE DEVONO ESSERE ALMENTO DUE art. 42 comma 3 D. Lgs. n. 507).

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (art. 42 comma 5 D. Lgs. 507).

ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa;

a) chioschi, edicole, casotti, pernsiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci.

e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 8 ESENZIONE DALLA TASSA

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

A) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da entipubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; B) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purchè privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere; C) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale

durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; D) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci; E) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; F) le occupazioni di aree cimiteriali; G) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

ART. 9 RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruire e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà sottoposta, ove occorra, alle determinazioni del competente organo collegiale. Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della vigilanza Municipale. La concessione o l'autorizzazione non può essere nè in parte nè in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire. In

particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonchè disciplinari ai sensi e modi legge.

ART. 10 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, riferito all'eventuale periodo non usufruito. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicolo o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi: a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete; b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione; d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normative di Legge.

ART. 11 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi

termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

4) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

ART. 12 PASSI CARRABILI

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da lastroni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- 2) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
- 3) Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili, e come tali soggetti a tassazione, quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per la profondità del manufatto insistente sulla pertinenza dell'area interessata riservata al passaggio pedonale.
- 4) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10%.
- 7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
- B(FACOLTATIVA LA RIDUZIONE DI TARIFFA art. 44 comma 9 Dlgs.).
- 8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%. *(FACOLTATIVA LA RIDUZIONE DI TARIFFA art. 44 comma 10 Dlgs.).

ART. 13 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 14 OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di f. 50.000 (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 15) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato A) del presente regolamento.

2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dell'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 16 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 17 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine capannoni, stands pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico;

ART. 18 CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n. 9 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio della Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione.

ART. 19 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento. -

2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) del presente regolamento e stabilendo le seguenti fasce orarie: 08,00 - 14,00 / 14,00 - 20,00 / 20,00 - 08,00 del giorno successivo.

3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (art. 45 comma 4 Dlgs. N. 507).

4bis) La Giunta Comunale, in occasione di fiere, festeggiamenti ed eventi di particolare rilevanza sociale, culturale e turistica, organizzati o patrocinati dal Comune, può, con specifico atto deliberativo, disporre la non applicazione della tassa per tutta la durata della manifestazione.

5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 14 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento. (art. 45 comma 5° Dlgs. 507).

7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa è ridotta fino al 30% - (art. 45 comma 7 Dlgs. n. 507).

8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo la tariffa è ridotta del 50 per cento. (art. 45 comma 8 Dlgs. n. 507).

9) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta fino al 30% (art. 45 comma 6 Dlgs. n. 507).

10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento. (art. 45 comma 5 Dlgs. n. 507).

11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a un terzo.

12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

ART. 20 ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

Gli accertamenti i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del Dlgs. 15.11.93 n. 507.

ART. 21 SANZIONI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta un asoprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 23 CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

=====

IL SINDACO

FERRARIS Francesco



IL SEGRETARIO COMUNALE

GRANDI Dr.ssa Maria Teresa

TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 1994

GIUSTA QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993 N.507 CAPO II

LA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/1992 NEL COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE E' 2889
PER CUI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA E' LA QUINTA.

-*-*-*-*-*-

ORIGINALE

Tariffa ~~oraria~~ per occupazioni temporanee suddivisa per fasce

1 ^a Categoria	Lire 216,6	a mq. ad ora fascia oraria 08.00 - 14.00	(L. 1.300
2 ^a Categoria	Lire 162,52	a mq. ad ora fascia oraria 08.00 - 14.00	(L. 975
1 ^a Categoria	Lire 83,33	a mq. ad ora fascia oraria 14.00 - 20.00	(L. 500
2 ^a Categoria	Lire 62,5	a mq. ad ora fascia oraria 14.00 - 20.00	(L. 375
1 ^a Categoria	Lire 16,6	a mq. ad ora fascia oraria 20.00 - 08.00	(L. 200
2 ^a Categoria	Lire 12,5	a mq. ad ora fascia oraria 20.00 - 08.00	(L. 150

Tariffa per occupazioni temporanee di SUOLO

1 ^a Categoria	Lire <u>2000</u>	a mq. o ml. a giorno
2 ^a Categoria	Lire <u>1500</u>	a mq. o ml. a giorno

Tariffa per occupazioni temporanee di SOPRASSUOLO

1 ^a Categoria	Lire <u>2000</u>	a mq. o ml. a giorno
2 ^a Categoria	Lire <u>1500</u>	a mq. o ml. a giorno

Tariffa occupazioni temporanee con TENDI

1 ^a Categoria	Lire <u>600</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire <u>450</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI VENDITORI AMBULANTI IN OCCASIONE DI MERCATI.

1 ^a Categoria	Lire <u>1000</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire <u>450</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA AMBULANTI IN OCCASIONE DI MERCATI (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate.)

1 ^a Categoria	Lire <u>600</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire <u>450</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI E FIERE

1 ^a Categoria	Lire <u>2500</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire <u>1875</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA
PER FESTE E FIERE (parti sporgenti dai banchi o
dalle aree occupate)

1 ^a Categoria	Lire	<u>750</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>562,5</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO
realizzate su aree a ciò' destinate dal Comune

1 ^a Categoria	Lire	<u>2000</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>1500</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICO
CULTURALI (riduzione 80%)

1 ^a Categoria	Lire	<u>400</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>300</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO

1 ^a Categoria	Lire	<u>667</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>500</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea per ATTIVITA' EDILI (riduzione fino al 50%)

1 ^a Categoria	Lire	<u>1000</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>750</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea da 16 a 30 giorni (riduzione tra 20 o 50%)

1 ^a Categoria	Lire	<u>1000</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>750</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea RICORRENTI O SUPERIORI A GIORNI 30

1 ^a Categoria	Lire	<u>1000</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>750</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO E SOPRASSUOLO DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE (riduzione 80%)

1 ^a Categoria	Lire	<u>400</u>	a mq. a giorno
2 ^a Categoria	Lire	<u>300</u>	a mq. a giorno

ulteriori riduzioni (50% fino a mq. 100)
(25% da 101 a 1.000 mq.)
(10% oltre i 1.000 mq.)

Tariffa occupazione temporanea SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI
CONDUTTURE IMPIANTI INGENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESER-
CIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SER-
VIZI. (riduzione 50%)

1^a Categoria Lire 1000 a mq. a giorno
2^a Categoria Lire 750 a mq. a giorno

Tariffa occupazione permanente SUOLO

1^a Categoria Lire 34.000 a mq. all'anno
2^a Categoria Lire 25.500 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente SOPRASSUOLO CON TENDE

1^a Categoria Lire 10.800 a mq. all'anno
2^a Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI

1^a Categoria Lire 11.000 a mq. all'anno
2^a Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI COSTRUITI
DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1^a Categoria Lire 11.000 a mq. all'anno
2^a Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI DI ACCESSO
AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

1^a Categoria Lire 10.800 a mq. all'anno
2^a Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente di AREE CON CONCESSIONE DI SOSTA
VIETATA PER ACCESSO ALLA PROPRIETA PRIVATA

1^a Categoria Lire 11.000 a mq. all'anno
2^a Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente STAZIONI DI SERVIZIO CON:

- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA
- OCCUPAZIONE CON CHIOSCO NON SUPERIORE A MQ. QUATTRO

a) centro abitato	Lire <u>60'000</u>	all'anno
b) zona limitrofa	Lire <u>50'000</u>	all'anno
c) sobborghi e zone periferiche	Lire <u>30'000</u>	all'anno
d) frazioni	Lire <u>10'000</u>	all'anno

Tariffa occupazioni permanenti CON SEBATOI SOTTERRANEI

- Sebatoi non superiori a 3.000 litri di capacità Lire a/b/c/d)
- Per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 (+ 1/5) Lire _____

Tariffa per INNESTI OD ALLACCI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

- Tariffa unica Lire 50.000

Tariffa occupazione permanente SEGGIOVIE E FUNIVIE

- Tariffa Lire 100'000 per km. (massimo km. 1,5)

Tariffe occupazione permanente APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI

a) centro abitato	Lire <u>20'000</u>	all'anno
b) zona limitrofa	Lire <u>15'000</u>	all'anno
c) frazioni sobborghi e zone periferiche	Lire <u>10'000</u>	all'anno

Tariffa occupazione permanente di SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

Categoria unica Lire 250'000 - 500'000 per Km. lineare o frazione
MIN. MAX.

Tariffa occupazione temporanea di SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

1) Categoria unica - fino ad un km. lineare di durata non superiore a giorni 30 Lire 10'000 - 30'000
MIN. MAX.

a) occupazioni superiori al km. lineare di cui al punto 1) (maggiorazione del 50%) Lire 15'000 - 45'000
MIN. MAX.

b) occupazioni di durata superiore di cui al punto 1) la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni (maggiorazione 30%)
- occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni (maggiorazione 50%)
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni (maggiorazione 100%)

Tariffa per occupazione PERMANENTE E TEMPORANEA ECCEDENTE I MILLE MQ.
(RIDUZIONE AL 10%)

- permanente Lire 3400 a mq. all'anno
- temporanea Lire 200 a mq. al giorno





COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30/94

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -
APPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTO.

L'anno millenovecento novantaquattro addì dodici
del mese di ottobre, alle ore 21,00,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato ~~per~~ ai sensi dell'art. 36,
1° comma della L. 8/6/1990 N. 142, con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione,
il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

FERRARIS Francesco
CANTELLO Pier Giorgio
BERTOLINO Pierluca
FIORINA Giorgio
BOLLETTINO Giuseppe
GIOANNINI Bartolomeo Roberto
NIGRO Domenico
SCOGNAMILLO Luigi

BOGGIO Fulvio
VERCELLI Giovanni
GATTERO Giancarlo
MERLO Ivan
MARGHERIO Mario
VERGA Giovanni
PULERA' Pietro

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: SCOGNAMILLO Luigi e
VERCELLI Giovanni -----

Assume la presidenza il Sig. FERRARIS Francesco - Sindaco -

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. a GRANDI Dr.ssa Maria Teresa -

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il D.Lgs. n. 507 del 15/11/93 e successive modifiche, relativo, tra l'altro, alla revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, concernente il riordino della Finanza Territoriale, prevede all'art. 40 l'obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di predisporre il regolamento per disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche soggette a servitù di pubblico passaggio siano essi a suolo, soprasuolo e sottosuolo;

- che si rende pertanto indispensabile e necessario determinare e deliberare apposito regolamento seguendo esattamente le disposizioni richiamate;

- Visto l'allegato "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni delle aree e spazi pubblici o soggette a servitù di pubblico passaggio" composta da n. 23 articoli;

- Visto altresì l'allegato "A" contenente le tariffe per la TOSAP;

- dato atto che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione N.29 adottata in questa stessa seduta, ha accettato la suddivisione in N. 2 categorie del territorio comunale acquisendo ed accettando il parere favorevole della commissione edilizia;

- preso atto che il numero degli abitanti del Comune di San Giusto C.se al 31/12/1992 è di 2889 abitanti e che pertanto al fine del computo e determinazione delle tariffe il Comune appartiene alla classe V° giusto art. 43 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93;

Dopo ampia e completa discussione il Consiglio Comunale pur nel prendere atto che trattasi di un adempimento obbligatorio previsto e disciplinato interamente dalla legge, all'unanimità esprime il proprio disappunto sulla normativa in oggetto che ritiene "assurda ed iniqua";

Con votazione palese e con n. 10 voti favorevoli su n. 13 presenti e n.10 votanti e n. 3 astenuti i Sigg. CANTELLO Pier Giorgio, VERGA Giovanni e NIGRO Domenico

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento che disciplinerà i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

composto da n. 23 articoli che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale nel quale sono regolamentati i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità ai disposti previsti dal D.Lgs., numero 507/93 e successive modificazioni contemplate nel D.Lgs. numero 566/93;

2) Di approvare altresì così come approva le tariffe contenute nei limiti di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all'allegato "A";

3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 53, 2° comma, della Legge 8/6/1990 N. 142;

4) Di esprimere comunque, a livello politico, il proprio disappunto sulla normativa disciplinante l'argomento in oggetto ritenendola "assurda ed iniqua".

PER QUANTO AL PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO: IL SEGRETARIO COM.LE.....



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

FERRARIS Francesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO

MARGHERIO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

GRANDI Dr.ssa Maria Teresa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **- 4 NOV. 1994**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il giorno e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

GRANDI Dr.ssa Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE

TRASMESSO Elenco N. 9

PERVENUTO

al Comitato Regionale di Controllo
in data 4/11/1994

DIVENUTA ESECUTIVA

in data 23/11/1994, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi della Legge Regionale ~~12 maggio 1976~~ 8/6/1990 N. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

GRANDI Dr.ssa Maria Teresa FERRARIS Francesco

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

RIPUBBLICATA DAL 29/11/1994, PER 15 gg. CONSECUTIVI.



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO

N. 62

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO - MODIFICA ART. 19.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	V. SINDACO REGGENTE	Presente
MENNUNI MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMORE SIMONA SANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOGGIO FABRIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LIBONATI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GALATI DOMENICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PRONO MORENO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PARISCH ANNA MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BLANCHIETTI RODOLFO ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PANERO OTTAVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 0

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. CERUTTI Giacomo.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualità di Vice Sindaco reggente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO, approvato con deliberazione consiliare N. 30 dell'12.10.1994;

RELAZIONA il Presidente.

RILEVATA l'importanza di incentivare la promozione di eventi e manifestazioni con particolare valenza culturale, sociale e turistica, onde favorire anche la ripresa economica a livello territoriale così duramente provata dall'attuale crisi;

VERIFICATO che nel corso dell'anno, il Comune organizza e/o concede il patrocinio a diverse iniziative proposte da associazioni ed enti, ritenute meritevoli di sostegno e promozione;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra espresse, integrare l'articolo 19 del vigente regolamento così come sotto specificato:

ART 19 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

Comma 4 – testo originario:

per le occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggianti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (art. 45, comma 4 D. Lgs. n. 507)

Comma 4 bis – integrazione proposta:

La Giunta Comunale, in occasione di fiere, festeggianti ed eventi di particolare rilevanza sociale, culturale e turistica, organizzati o patrocinati dal Comune, può, con specifico atto deliberativo, disporre la non applicazione della tassa per tutta la durata della manifestazione.

La Consiglieria Sig.ra PARISCH chiede se la non applicazione riguarda il luogo della manifestazione o è estesa a tutto il territorio comunale.

Il Presidente chiarisce che riguarda il luogo della manifestazione.

Il Consigliere PRONO chiede chi incassa la tassa, il Comune o chi.

Il Presidente precisa che la riscossione è data in concessione ed incassa il concessionario.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole, reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI N. 9 favorevoli, N. 3 astenuti (Sigg.ri PARISCH A., BLANCHIETTI R., PANERO O.), N. – contrari, su N. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, come approva, le modifiche al REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO, approvato con deliberazione consiliare N. 30 dell'12.10.1994:

Comma 4 bis – integrazione proposta:

La Giunta Comunale, in occasione di fiere, festeggiamenti ed eventi di particolare rilevanza sociale, culturale e turistica, organizzati o patrocinati dal Comune, può, con specifico atto deliberativo, disporre la non applicazione della tassa per tutta la durata della manifestazione.

- 2) **DI DARE ATTO** che le modifiche al regolamento di cui trattasi, integrano il testo precedentemente approvato e che lo stesso entrerà in vigore intervenuta l'esecutività della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL VICE SINDACO REGGENTE
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 18 DIC. 2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI',

18 DIC. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

☐ Si certifica che la suesata deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MAGGIO Dr. Sergio	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	
---	---	--